

## CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 228/2001

tra

il **Parco Archeologico di Pompei (PAP)**, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, C.F. 90083400631, rappresentato dal Dott. Gabriel Zuchtriegel, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a Weingarten (Germania) il 24.6.1981, C.F. ZCHGRL81H24Z112Q, di seguito anche "PAP"

e

il Sig. **Giovanni De Martino**, nato a Pompei (NA) in data 1.5.1983, C.F. DMRGNN83E01G813A, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Pompei (NA) alla località Fossa di Valle, P. Iva 08162031218, codice identificativo azienda 058NA147 di seguito anche il "Privato"

### Premesso che

- con nota acquisita al protocollo di questa Amministrazione in data 3.11.2022 (prot. n. 11916), è pervenuta una istanza di autorizzazione da parte di un privato esercente l'attività di allevatore a condurre un gregge ovino al pascolo nelle aree verdi di proprietà del Parco;
- la suddetta richiesta è stata ritenuta in linea di massima ammissibile e conveniente per l'interesse pubblico in quanto il pascolo del gregge può sostituire o comunque integrare l'attività di sfalcio dell'erba nell'ambito del servizio di manutenzione del verde delle aree non scavate in consegna al PAP;
- in data 9.11.2022 il Parco ha emanato un avviso pubblico al fine di reperire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse a svolgere, in via sperimentale ed a titolo gratuito, in regime di convenzione ex art. 15 del D. Lgs. n. 228/2001, attività di eco-pascolo di ovini ai fini della manutenzione di aree verdi del Parco Archeologico di Pompei;
- non sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse nel termine indicato dall'avviso pubblicato in data 9.11.2022;
- il Parco Archeologico di Pompei intende unque avviare una sperimentazione, per un periodo di tempo di nove mesi, delle cd. attività di eco-pascolo, consistenti in un metodo alternativo di manutenzione degli spazi verdi attraverso l'impiego di animali erbivori;
- le attività di eco-pascolo costituiscono una valida modalità di mantenimento delle superfici a prato, del tutto ecosostenibile, oltre che rispettosa delle caratteristiche naturalistiche delle aree, e permettono, altresì, il contenimento delle malerbe e, nel contempo, la concimazione del terreno tramite le deiezioni animali;
- tali attività non comporteranno spese per l'Amministrazione;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001 prevede che *"Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere*

*prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli”.*

Tanto premesso, le parti **convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e, pertanto, debbono ritenersi espressamente richiamate nel presente articolo.

#### **Art. 2 - Oggetto e durata della convenzione**

**2.1** La presente convenzione interessa i terreni di proprietà del PAP siti a nord di Porta Vesuvio, individuati in catasto terreni al foglio 8, p.lle 74 (parte) e 75 (parte), così come da mappa allegata. Il Parco si riserva la possibilità di estendere la sperimentazione ad altre aree non scavate in consegna.

**2.2** Il PAP concede al Privato la facoltà di condurre al pascolo il gregge di ovini di proprietà di quest'ultimo, composto da circa 150 capi - come da registro che si allega alla presente - all'interno dei summenzionati terreni, il tutto al fine di realizzare interventi selvicolturali di cd. eco-pascolo, funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione ordinaria del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale.

**2.3** La presente Convenzione non comporta il trasferimento al Privato del possesso e/o della detenzione dei terreni di cui al punto 2.1 e, pertanto, il PAP mantiene la piena disponibilità degli stessi.

**2.4** Del pari, resta facoltà del PAP quella di adibire i terreni di cui al punto 2.1, in via temporanea o definitiva, a usi differenti da quello di eco-pascolo. Per l'effetto, il Privato prende atto che l'attività di eco-pascolo dovrà sempre svolgersi in modo compatibile con le altre attività istituzionali che il PAP svolge nell'area archeologica e/o sui terreni di cui al punto 2.1.

**2.5** La presente Convenzione si intende a titolo gratuito per entrambe le parti. Del pari, il Privato rinuncia espressamente a qualsiasi emolumento, indennizzo, corrispettivo o rimborso comunque denominato per le eventuali spese affrontate ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1.

#### **Art. 3 – Durata**

**3.1** La presente Convenzione ha durata di 9 (nove) mesi a far data dalla sua sottoscrizione. Si considera escluso qualsiasi rinnovo tacito.

**3.2** Decorso il termine di cui al punto 3.1, il Privato dovrà considerarsi non più autorizzato all'ingresso nei terreni di cui al precedente punto 2.1 e sarà suo onere riconsegnare le chiavi eventualmente ottenute ai fini dell'accesso, oltre che lasciare le aree libere da persone, cose o animali.

#### **Art. 4 - Obblighi del privato**

**4.1** Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Privato dichiara di aver preso visione delle aree di cui al punto 2.1, di ritenerle idonee alle attività di eco-pascolo meglio individuate nel precedente art. 1 e si obbliga a:

- a) Provvedere integralmente, a propria cura e spese, allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, al fine di realizzare interventi selvicolturali di cd. eco-pascolo, funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione ordinaria del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale relativi ai terreni di cui al punto 2.1.
- b) Osservare pedissequamente le istruzioni impartite dal PAP ai fini dello svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione nel rispetto del decoro del Parco, della tutela delle aree e dei reperti e della compatibilità con le ulteriori attività istituzionali.
- c) Vigilare costantemente sugli ovini ammessi nelle aree di cui al punto 2.1, al fine di evitare (i) pregiudizi a terzi, (ii) agli animali stessi ovvero (iii) sconfinamenti in aree diverse da quelle di cui al ripetuto punto 2.1.
- d) Garantire il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di eventuali prescrizioni imposte dall'autorità sanitaria e veterinaria, relativamente agli ovini ammessi alle attività di eco-pascolo e a eventuali cani al seguito del gregge.
- e) Garantire il rispetto di tutte le norme e di eventuali prescrizioni per il benessere degli animali, così come previste dalle vigenti disposizioni normative applicabili *ratione materiae*.
- f) Fornire, ove richiesto dal PAP, la documentazione sanitaria e/o qualsiasi altro documento relativo agli animali ammessi alle attività di eco-pascolo.

4.2 – Il Privato solleva sin d'ora il PAP da qualsivoglia responsabilità in caso di infortunio, morte o altro tipo di pregiudizio subito dagli animali ammessi alle attività di eco-pascolo.

4.3 - Il Privato, inoltre, garantisce e manleva il PAP da qualsiasi responsabilità connessa a eventuali infortuni e/o pregiudizi subiti da terzi per effetto delle attività di cui alla Presente Convenzione, ivi compresi, tra i soggetti terzi, i collaboratori del Privato e/o gli altri soggetti da questi ammessi, a qualsiasi titolo, nelle aree di cui al punto 2.1.

4.4 – È fatto divieto al Privato di accedere alle aree di cui al punto 2.1 con mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del PAP, e, pertanto, l'accesso del bestiame ai pascoli avverrà attraverso la viabilità ordinaria e/o rurale esistente.

4.5 – È fatto divieto al Privato di apportare qualsivoglia modifica e/o miglioria alle aree di cui al precedente art. 2.1, salvo quanto necessario al ricovero ed alla cura degli animali (tettoie, abbeveratoi, etc.), e comunque solo a seguito di espressa autorizzazione del PAP. Le anzidette opere saranno realizzate interamente a cura e spese del Privato, sotto la supervisione del PAP, ed alla scadenza della presente convenzione rimarranno di proprietà del PAP.

#### **Art. 5 – Risoluzione e recesso**

5.1 La presente Convenzione si riterrà automaticamente risolta, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante trasmissione di mera comunicazione in tal senso, nei seguenti casi:

- a) Accertata irregolarità, sotto il profilo igienico-sanitario, anche di uno solo degli animali ammessi alle attività di eco-pascolo, ovvero mancata osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dalle competenti autorità sanitarie e veterinarie.
- b) Mancato adeguamento, entro il termine di giorni 10 dalla impartizione, alle istruzioni del PAP ai sensi del precedente art. 4.1 lett. b).
- c) Mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 4.1 lett. e).
- d) Mancata consegna, entro il termine di giorni 10 dalla richiesta, della documentazione di cui al precedente art. 4.1 lett. f).

5.2 Il PAP può altresì recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di giorni 15, qualora le attività di eco-pascolo si rivelino potenzialmente non compatibili con il decoro del Parco, con la tutela delle aree e dei reperti nonché con le ulteriori attività istituzionali del Parco.

#### Art. 6 – Clausola di esclusività

6.1 Le Parti si danno atto che è esclusa qualsiasi clausola di esclusività. Per l'effetto, sarà facoltà del PAP quella di stipulare altre convenzioni, di analogo o identico contenuto, con altri soggetti terzi.

6.2 In particolare, le ulteriori Convenzioni potranno anche avere ad oggetto le medesime aree di cui al precedente art. 2.1. In tal caso, il Privato accetta sin d'ora la rimodulazione/lottizzazione delle aree oggetto di Convenzione al fine di consentire la contemporanea fruizione da parte di più imprenditori agricoli.

#### Art. 7 – Disposizioni finali e trattamento dei dati personali

7.1 Le Parti si danno atto che il presente atto costituisce frutto di negoziazione e che non vi sono clausole da approvare a parte.

7.2 Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva e inderogabile, il Tribunale di Torre Annunziata.

7.3 Il trattamento dei dati contenuti nella presente avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente, in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

7.4 Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Il Privato

Sig. Giovanni De Martino

Pompei fg 8 partt. 74 e 75  
(parti) area mq 33.500

